

Dispositivo

Fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretata nel senso che non è applicabile a disposizioni nazionali in forza delle quali il consumatore che ha concluso con un professionista un contratto di prestito non può essere tenuto, sulla base delle clausole di tale contratto, in caso di scadenza anticipata del termine del prestito, a versare al professionista gli interessi corrispettivi per il periodo compreso tra la dichiarazione di tale scadenza e il rimborso effettivo del capitale preso a prestito, qualora il versamento degli interessi moratori e delle altre penali contrattuali dovute in forza del contratto di cui trattasi consenta il risarcimento del danno effettivamente subito dal professionista.

(¹) GU C 329 del 5.10.2020.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 10 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Opatowie — Polonia) — Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A. / KM

(Causa C-303/20) (¹)

(Rinvio pregiudiziale – Contratti di credito ai consumatori – Direttiva 2008/48/CE – Rischio di indebitamento eccessivo – Articolo 8 – Obbligo di verifica da parte del creditore del merito creditizio del consumatore – Articolo 23 – Carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo della sanzione in caso di violazione di tale obbligo)

(2021/C 297/13)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy w Opatowie

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A.

Convenuta: KM

Dispositivo

L'articolo 23 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che la valutazione del carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo delle sanzioni previste da tale disposizione, in caso, in particolare, di mancato rispetto dell'obbligo di esaminare il merito creditizio del consumatore previsto all'articolo 8 di tale direttiva, deve essere effettuata tenendo conto, conformemente all'articolo 288, terzo comma, TFUE, non solo della disposizione adottata ad hoc, nel diritto nazionale, per il recepimento di detta direttiva, ma anche dell'insieme delle disposizioni di tale diritto, interpretandole, quanto più possibile, alla luce del tenore letterale e degli obiettivi della medesima direttiva, in maniera tale che dette sanzioni soddisfino i requisiti di cui all'articolo 23 della stessa.

(¹) GU C 329 del 5.10.2020.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad (Bulgaria) il 21 dicembre 2020 — «PONS HOLDING» AD

(Causa C-703/20)

(2021/C 297/14)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski gradski sad

Parti

«PONS HOLDING» AG

Con ordinanza del 6 maggio 2021, la Corte (Nona Sezione) ha così deciso:

La Corte di giustizia dell'Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alla questione sottoposta dal Sofiyski gradski sad con decisione del 9 dicembre 2020.

Impugnazione proposta il 28 gennaio 2021 dalla Topcart GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 18 novembre 2020, causa T-377/19, Topcart GmbH/Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

(Causa C-48/21 P)

(2021/C 297/15)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Topcart GmbH (rappresentante: M. Hoffmann, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, Carl International

Con ordinanza del 12 maggio 2021, la Corte di giustizia dell'Unione europea (Sezione ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l'impugnazione non è ammessa e ha condannato la ricorrente a farsi carico delle proprie spese.

Impugnazione proposta il 28 gennaio 2021 dalla Topcart GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 18 novembre 2020, causa T-378/19, Topcart GmbH/Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

(Causa C-49/21 P)

(2021/C 297/16)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Topcart GmbH (rappresentante: M. Hoffmann, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, Carl International

Con ordinanza del 12 maggio 2021, la Corte di giustizia dell'Unione europea (Sezione ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l'impugnazione non è ammessa e ha condannato la ricorrente a farsi carico delle proprie spese.

Impugnazione proposta il 2 marzo 2021 dalla Production Christian Gallimard avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 16 dicembre 2020 nella causa T-863/19, Production Christian Gallimard / EUIPO — Éditions Gallimard

(Causa C-143/21 P)

(2021/C 297/17)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Production Christian Gallimard (rappresentante: L. Dreyfuss-Bechmann, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, Éditions Gallimard la nouvelle revue française éditions de la nouvelle revue française SA